

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N. 20 DEL 31/03/2015
14 FOGLI

IL SEGRETARIO COMUNALE



Giannetti Dott.ssa Amalia

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Amalia Giannetti", written over the printed name.

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I –Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche

amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

Le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Bastiglia partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.a (aMo) con una quota del 0,0695%;
2. Società emiliana trasporti autofiloviari S.p.a (SETA) con una quota del 0,0017%;
3. Aimag S.p.a. con una quota del 1,00%;
4. Società Lepida S.p.A. con una quota del 0,005%;
5. Hera Spa con una quota dello 0,0259 % (Hera Spa è quotata sul mercato di borsa italiano);

Le società di cui sopra non detengono partecipazioni in altre società ad eccezione di:

1. Hera S.p.a essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati non sarà oggetto del presente Piano;
2. Aimag spa che detiene quote:
 - di controllo nelle società: Quadrante srl, Sinergas spa, Sinergas Impianti srl, AS Retigas srl,

A&B Energie srl, Siam srl, Tred Carpi srl, Agri-Solar Engineering srl, Ca.Re. Srl, Centro Nuoto Soc. Consortile A R.L.

- di partecipazione nelle società: Hemina Spa, Acantho Spa, Hera Spa, Campus Modena Srl, Uni.Co.Ge Srl, Co.I.Me.Pa Srl, Co.I.Me.Pa Servizi Srl, Consorzio Grandi Lavori In Liquidazione, Energy Trade Spa, Calor Più Italia Scarl In Liquidazione, So.Sel Spa

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Bastiglia, oltre a far parte dell'Unione dei Comuni del Sorbara, partecipa all'Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e Rifiuti della Regione Emilia Romagna (ATERESIR) qualificato come Consorzio di Enti locali a cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e province della Regione e al Consorzio attività produttive aree e servizi della Provincia di Modena.

L'adesione all'Unione dei Comuni del Sorbara e la partecipazione ai Consorzi, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Infine il Comune fa parte dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Delia Repetto (ASP) creata dalla Regionale Emilia Romagna per la gestione dei servizi sociali a “rete” di cui all'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2003. Anche quest'ultima esula dall'ambito del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Il Piano si compone di una sezione riguardante l'attività di razionalizzazione svolta dal 2008 al 2014 e una seconda parte rivolta alle azioni da intraprendere a completamento.

Il Piano operativo di razionalizzazione sez. 1

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 23/4/2009 si è autorizzato il mantenimento delle partecipazioni nelle società di seguito menzionate, per le quali è stata verificata l'esistenza dei presupposti normativi di cui all'art. 3, c. 27 e seguenti, della L. n. 244 del 2007:

- Amo S.p.a;
- Aimag S.p.a;
- Seta S.p.a. ex Atem S.p.a;
- Hera S.p.a;

E' stato valutato che le attività e i servizi che costituiscono oggetto delle citate società siano parte della *mission* dell'Ente e quindi si continui a giustificare l'intervento diretto del Comune in questi settori.

Il Piano operativo di razionalizzazione sez. 2

Le azioni da intraprendere ai sensi del comma 611 della legge 190 per completare il “ *processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”

L'analisi si svolgerà attraverso la verifica dei criteri generali individuati dal comma 611 per circoscrivere le partecipazioni da dismettere o le società da liquidare.

1. Amo S.p.a.

L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena (in forma abbreviata, aMo) è una società per azioni costituita il 09/06/2003 nell'ambito del processo di riforma del sistema di

trasporto pubblico locale con l'obiettivo, tra gli altri, di aprire il settore alla concorrenza e assicurare una gestione unitaria del governo della mobilità.

La società è di proprietà del comune per il 0,0695%

L'Agenzia, costituita con convenzione ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico sugli enti locali, è una società di capitali di cui sono soci gli Enti locali della provincia di Modena. Le sue funzioni vengono determinate dalle Leggi Regionali [30/1998](#) e [10/2008](#).

aMo è proprietaria dei beni funzionali all'espletamento del servizio di trasporto pubblico, ovvero l'intera rete filoviaria cittadina, le fermate, le stazioni, i depositi; e ha principalmente compiti di progettazione delle reti e dei servizi di promozione e controllo del trasporto pubblico locale.

Inoltre, sulla base delle mutate esigenze di mobilità espresse dal territorio, stabilisce le modifiche ai servizi e progetta eventuali nuovi interventi.

L'art. 24 della Legge Regionale n. 10/2008 stabilisce che: "In materia di trasporto pubblico locale la Regione, ...omissis..., procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata." Inoltre l'art. 25 della medesima legge recita: "la Regione promuove: a) l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000; b) lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani"

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Verifica art. 1 del comma 611 L. 190/2014:

- a) la società svolge attività istituzionale;
- b) la società si articola in un amministratore unico, un direttore, un dirigente e 12 dipendenti;
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similare;
- d) regolata da L.R. 10/2008
- e) preclusa a causa dell'esiguità della quota societaria posseduta.

Appare quindi obbligatoria la scelta per il Comune, rientrando nella propria *mission* istituzionale, nonché per obbligo di legge di mantenere la quota posseduta nella società (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti). Inoltre non si ritiene di poter aggregare aMo e S.e.t.a in quanto in contrasto con gli obiettivi stabiliti dall'art. 25 della Legge Regionale n. 10/2008 lettera b.

Concludiamo l'analisi indicando i risultati economici dell'ultimo triennio:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
3.586,00	1.532,00	19.558,00

2. S.e.t.a. S.p.a.

SETA Spa è il gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Operativa dal 1° gennaio 2012, SETA nasce dall'aggregazione delle aziende di trasporto pubblico di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (Atcm di Modena; Tempi di Piacenza; AE-Autolinee dell'Emilia e il ramo gomma Act di Reggio Emilia).

SETA Spa è una società mista, con una quota pubblica detenuta dagli Enti locali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, ed una quota privata posseduta da HERM-Holding Emilia Romagna Mobilità Srl e da Tper Spa.

L'azienda è responsabile di tutto il sistema di produzione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma dei tre bacini provinciali: dall'esercizio dei trasporti bus urbani ed extraurbani, alla manutenzione dei mezzi, alla vendita dei titoli di viaggio, alla gestione delle biglietterie e dei servizi per l'utenza (informazioni, reclami, ecc.).

Il comune partecipa alla società con una quota minoritaria pari allo 0,0017%;

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Verifica art. 1 del comma 611 L. 190/2014:

- a) la società svolge attività istituzionale;
- b) la società è dotata di un consiglio di amministrazione composto da un amministratore delegato e 4 consiglieri a fronte di 1063 dipendenti
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similare;
- d) regolata da L.R. 10/2008
- e) preclusa a causa dell'esiguità della quota societaria posseduta.

Appare quindi obbligatoria la scelta per il Comune, rientrando nella propria *mission* istituzionale, nonché per obbligo di legge di mantenere la quota posseduta nella società (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti). Inoltre non si ritiene di poter aggregare aMo e S.e.t.a in quanto in contrasto con gli obiettivi stabiliti dall'art. 25 della Legge Regionale n. 10/2008 lettera b.

Concludiamo l'analisi indicando i risultati economici dell'ultimo triennio:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
76.308,00	-3.594.310,00 *	84.902,00

* causa disavanzo di fusione

3. Aimag S.p.a.

AIMAG spa è una società che gestisce una pluralità di servizi pubblici locali per i comuni soci.

Il servizio idrico integrato.

Aimag spa gestisce il servizio idrico integrato dei comuni compresi nell'ambito Bassa Pianura, affidato tramite gara ad evidenza pubblica dall'ATO di Modena (ora ATERSIR Emilia Romagna) fino alla scadenza del 19 dicembre 2024. Gestisce inoltre il servizio idrico integrato per i comuni

soci della provincia di Mantova, affidato dall'ATO Mantova tramite gara ad evidenza pubblica fino al 2025.

Il Servizio di distribuzione del Gas.

Aimag gestisce tramite la società controllata AS RETI GAS spa il servizio di distribuzione del gas naturale per i comuni soci della provincia di Modena e per alcuni comuni soci della provincia di Mantova. L'affidamento del servizio risulta attualmente in una situazione di proroga ex lege in attesa del completamento della procedura di gara con riguardo all'ambito di riferimento definito con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo.

Altre attività.

Il Gruppo Aimag opera nei settori di vendita dell'energia (gas ed energia elettrica), produzione di energia (fotovoltaico, digestione anaerobica, cogenerazione e teleriscaldamento), del recupero dei rifiuti differenziati e dello smaltimento e trattamento dei rifiuti (soprattutto della frazione organica).

Nessun Comune socio possiede singolarmente un numero di azioni sufficiente ad esercitare il controllo sulla società. I Comuni soci assicurano unitariamente il governo societario della società capogruppo attraverso un patto di sindacato che è stato rinnovato fino al 30/04/2017. Il patto di sindacato tra i Comuni soci prevede in particolare:

- un Sindacato di blocco che stabilisce l'impegno dei Comuni a mantenere nelle proprie mani un numero di azioni ordinarie complessivamente non inferiore al 60% del capitale sociale;

- un Sindacato di voto che impegna i Comuni a coordinare le proprie decisioni in vista delle deliberazioni da assumere nell'assemblea della società e nelle decisioni concernenti la formulazione dei piani industriali;

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri di cui :

5 in rappresentanza dei Comuni Soci;

2 in rappresentanza del socio Hera spa;

1 in rappresentanza dei due soci Fondazioni Cassa Risparmio di Carpi e di Mirandola;

La società ha un collegio sindacale composto da 3 membri effettivi e due supplenti come da obbligo di legge ed ha affidato la revisione legale dei conti ad una Società di Revisione.

I compensi riconosciuti ai componenti il Consiglio di amministrazione rientrano nei limiti previsti dall'art. 1, commi 725, 726 e 728 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il compenso dei componenti diversi dal Presidente, è determinato in misura ulteriormente ridotta rispetto al limite massimo previsto dalla legge.

La società è di proprietà del comune per la quota del 1%

Società controllate (dirette e indirette)

Denominazione	QUADRANTE SRL		
Oggetto	Gestione dell'attività di informatica territoriale, dei rilievi in campo e della modellizzazione di reti tecnologiche		
Capitale sociale	110.000		
	2011	2012	2013
Utile (perdita) esercizio	7.315	3.050	451
denominazione	SINERGAS SPA		
oggetto	Commercializzazione e vendita gas naturale ed energia elettrica		
Capitale sociale	2.310.977,00		
	2011	2012	2013

Utile (perdita) esercizio	4.916.182	5.620.218	4.744.924
denominazione	SINERGAS IMPIANTI SRL		
oggetto	Progettazione e realizzazione di impianti tecnologici nel settore del gas		
Capitale Sociale	2.400.000,00		
	2011	2012	2013
Utile (perdita) esercizio	(85.084)	157.219	181.286
denominazione	AS RETI GAS SPA		
oggetto	Distribuzione Gas Naturale		
Capitale sociale	2.000.000		
	2011	2012	2013
Utile (perdita) esercizio	97.252	(513.311)	161.798
Denominazione	AeB ENERGIE SRL		
Oggetto	Realizzazione e gestione di servizi di pubblica illuminazione		
Capitale sociale	100.000		
	2011	2012	2013
Utile (perdita) esercizio	56.567	245.040	49.502
Denominazione	SIAM SRL		
Oggetto	Produzione, trasporto, distribuzione e commercio energia elettrica. Ricerca, captazione e utilizzazione idrocarburi liquidi e gassosi		
Capitale sociale	367.200		
	2011	2012	2013
Utile (perdita) esercizio	89.503	156.529	113914
Denominazione	AGRI SOLAR ENGINEERING SRL		
Oggetto	Progettazione e realizzazione impianti per produzione energia da fonti rinnovabili		
Capitale sociale	100.000,00		
	2011	2012	2013
Utile (perdita) esercizio	38.975	32.679	44.206
Denominazione	TRED CARPI SRL		
Capitale sociale	3.000.000		
Oggetto	Gestione dell'unico impianto regionale per il trattamento degli elettrodomestici dismessi e dei RAEE		
	2011	2012	2013
Utile (perdita) esercizio	289.280	188.311	70.596

Denominazione	CA.RE SRL		
Capitale sociale	1.415.748		
Oggetto	Gestione impianti per lo stoccaggio, il trattamento e il recupero di rifiuti		
	2011	2012	2013
Utile (perdita) esercizio	79.119	70.810	(215.186)
Denominazione	CENTRO NUOTO SOC. CONSORTILE A R.L.		
Capitale sociale	11.000		
Oggetto	Attività connesse alla gestione tramite concessione del centro nuoto di Mirandola		
	2011	2012	
Utile (perdita) esercizio	0	0	

Società collegate (dirette e indirette)

Denominazione	Sede	Oggetto	Capitale sociale	Partecipazione AIMAG spa
CO.I.ME.PA srl	Zocca (MO)	Distribuzione gas naturale, gestione servizi pubblici	1.546.038,00	40%
CO.I.ME.PA SERVIZI srl	Zocca (MO)	Attività di vendita ai clienti finali di Gas Naturale e derivati e di energia elettrica	120.000,00	51,68%
Consorzio Grandi Lavori in liquidazione	Mirandola	Attività generali di costruzione	5.164,57	32,76%
Energy Trade spa	Bologna	Acquisto e vendita gas naturale	2.000.000,00	32,36%
Calor Più Italia scarl in liquidazione				38,38%
SO.SEL spa	Modena	Lettura contatori, fatturazione consumi	240.240,00	24%

Partecipazioni in altre imprese (dirette e indirette)

Denominazione	Sede	Oggetto	Capitale sociale
Hemina spa	Padova	Produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di strumentazione meccanica, elettromeccanica ed elettronica	10,00%
Acantho spa	Imola (MO)	Servizi di telecomunicazione e data center	3,28%
Hera spa	Bologna	Multiutility quotata	0,03%
Campus Modena srl	Modena	Costruzione edifici residenziali	0,01%
UNI.CO.GE srl	San Bonifacio (VR)	Vendita gas	9,59%

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Verifica art. 1 del comma 611 L. 190/2014:

- a) la società svolge attività istituzionale;
- b) La norma ponendo quale obiettivo la "soppressione" delle società, necessita di fare riferimento alle società controllate, vale a dire le società nelle quali esiste la possibilità, almeno teorica, da parte della controllante di disporre lo scioglimento con la maggioranza dei voti a propria disposizione. L'analisi compiuta sulle società **controllate** del Gruppo Aimag, vede la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori solo nelle società controllate Agrisolar Engineering srl e SIAM srl che verranno analizzate in seguito;
- c) Nel piano industriale 2015 –2017 approvato dal consiglio di amministrazione di AIMAG in data 12/02/2015, la società ha proposto la fusione per incorporazione della società controllata **Quadrante srl**. La suddetta società, infatti, risulta interamente partecipata dalla controllante e attualmente priva di dipendenti. I risparmi conseguenti alla eliminazione della società possono essere quantificati in € 17.000 annui. La società ha inoltre proposto come obiettivo la **dismissione** delle partecipazioni detenute in **Centro Nuoto SCARL** e **Campus Modena srl**. I tempi di realizzazione delle suddette dismissioni dipendono anche dalle negoziazioni con gli altri soci. La semplificazione della struttura complessiva del Gruppo rimane, in ogni caso, un obiettivo da perseguire con continuità, al fine di ridurre ulteriormente il numero delle società controllate e delle altre partecipazioni detenute.
- d) Il quadro di riferimento per i servizi pubblici locali è stato contraddistinto da una complessa evoluzione che ne ha determinato la piena aderenza ai modelli dell'ordinamento comunitario. La normativa nazionale ha delineato un sistema che obbliga gli enti affidanti a evidenziare la sussistenza dei requisiti comunitari. Per quanto riguarda i servizi a rete, le norme vigenti pongono al centro elementi di ottimizzazione dei servizi per area vasta. In particolare la legge 164/2014 e la legge di Stabilità 2015, con riguardo ai servizi pubblici locali a rete, dettano un forte impulso alle aggregazioni negli ambiti territoriali ottimali. Anche l'art. 1, comma 611 della legge di stabilità indica "l'aggregazione" tra società di servizi pubblici locali di rilevanza economica quale elemento virtuoso delle politiche pubbliche. In questa direzione indicata dal legislatore nazionale, non deve essere esclusa la possibilità di individuare percorsi di aggregazione anche per il gruppo AIMAG. Tenuto conto delle dimensioni attuali del gruppo, che lo collocano tra le principali *multiutility* italiane non quotate, dovranno essere individuate dai soci le modalità per compiere una verifica, anche di mercato, delle opzioni strategiche possibili, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
- e) La politica del Gruppo AIMAG prevede, in linea preferenziale, la nomina nei consigli di amministrazione delle società controllate e collegate di dipendenti della capogruppo. In applicazione della regolamentazione attualmente vigente in AIMAG, i compensi previsti per i consiglieri già dipendenti di AIMAG, devono essere corrisposti direttamente a quest'ultima. Questa politica consente importanti economie nei costi di funzionamento degli organi amministrativi senza limitare il numero dei componenti. Le politiche di remunerazione dei componenti gli organi amministrativi, anche con riguardo ai membri diversi dai dipendenti, sono svolte nel rispetto dei vincoli di legge derivanti dalla natura pubblica del gruppo. Per quanto riguarda gli organi di controllo, laddove la nomina del Collegio sindacale non sia obbligatoria per legge (o vincolata da patti parasociali esistenti con soci esterni al gruppo), si rende possibile la nomina di un organo di controllo monocratico o di un revisore, qualora più conveniente, previo adeguamento dei relativi statuti. Per quanto riguarda le strutture aziendali, il numero dei dipendenti dell'intero gruppo

ammonta a n. 488 . Il costo del personale 2013 rappresenta il **10,56%** del valore della produzione. Questa percentuale risulta in linea con il dato che emerge dai bilanci delle principali aziende del settore multiutility in Italia, comprese le società quotate, a conferma di una costante attenzione del management al contenimento dei costi delle strutture aziendali.

Appare quindi obbligatoria la scelta per il Comune, rientrando nella propria *mission* istituzionale, nonché per obbligo di legge, la tutela e la valorizzazione degli impianti e delle reti del servizio idrico, di mantenere la quota posseduta nella società (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Concludiamo l'analisi con indicando il risultato d'esercizio delle ultime tre annualità:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
11.987.000,00	10.097.000,00	12.473.000,00

AGRISOLAR ENGINEERING SRL

La società ha realizzato un impianto fotovoltaico a Concordia sulla Secchia nel corso del 2009 per la produzione di energia elettrica con una potenza di 1 Mwe (corrispondente al fabbisogno energetico di 500 famiglie) . L'impianto utilizza la tecnologia ad inseguimento solare che consiste nel fatto che i pannelli ruotano seguendo costantemente la luce solare e favorendo il massimo rendimento degli stessi. I pannelli sono posti a 4 metri da terra al fine di mantenere libero il terreno sottostante e poter così permettere lo svolgimento dell' attività agricola .

Le caratteristiche dell'attività non richiedono personale dipendente e per questo motivo la società non ha addetti.

La società è una società mista partecipata oltre che da Aimag anche da due soci privati. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri di cui tre in rappresentanza del Gruppo Aimag e i restanti due in rappresentanza dei soci privati. Al presidente del Consiglio è riconosciuto un compenso di € 3.000 annui lordi mentre ai restanti componenti è corrisposto un gettone di presenza di € 200 lordo.

Concludiamo l'analisi con indicando il risultato d'esercizio delle ultime tre annualità

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
38.975,00	44.206,00	32.679,00

SIAM srl

La società estrae gas naturale da alcuni pozzi in concessione nell'appennino modenese. I ricavi derivano dalla vendita del gas in parte alla clientela commessa alla rete di miniera e, per le eccedenze, ad un *trader* del gas.

Pur essendo una società di piccole dimensioni, presenta una redditività elevata.

Le caratteristiche dell'attività necessitano di pochi addetti e la società ha solo 2 dipendenti.

Trattandosi di una società mista, partecipata con quote di minoranza da alcune imprese private, il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 membri al fine di consentire la rappresentanza anche

dei soci di minoranza. Al presidente del Consiglio è riconosciuto un compenso di € 3.000,00 annui lordi mentre ai restanti componenti è corrisposto un gettone di presenza di € 130,00 lordo.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
89.503,00	156.529,00	113.914,00

Valutazioni in merito alla soppressione delle due società.

Una eventuale decisione di soppressione di queste due società avrebbe effetti economici negativi in quanto gli investimenti effettuati producono utili e devono essere ammortizzati secondo la durata del piano economico finanziario che sta alla base del progetto di investimento. Una fusione di queste società tra di loro o con altre partecipate non appare al momento possibile, considerata la presenza di diversi soci privati nella compagine sociale delle società.

4. Lepida spa

La Società Srl è di proprietà del Comune per lo 0,0016%.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 29/09/2010.

Società Lepida S.P.A. è società *multipartecipata* alla quale partecipano 417 tra enti locali e enti pubblici diversi

Verifica art. 1 del comma 611 L. 190/2014:

- a) E' una società strumentale degli enti proprietari, promossa da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida – pertanto si ritiene trattasi di attività istituzionale;
- b) la società è dotata di un consiglio di amministrazione composto da 3 amministratori e 72 dipendenti;
- c) l'ente non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari;
- d) non rientra nel novero dei servizi pubblici locali;
- e) preclusa a causa dell'esiguità della quota societaria posseduta.

Appaiono quindi evidenti e dovute due considerazioni, in base alle quali la scelta dell'Amministrazione non può essere difforme dal mantenimento della minima quota societaria: la prima è che la strumentazione informatica e l'accesso alle reti di banda larga non possono essere in alcun modo impediti né limitati, pena la paralisi dell'attività amministrativa dell'ente; la seconda è che, data la composizione societaria estremamente frammentata, con il socio principale (la Regione Emilia Romagna) che detiene il 99,295% delle quote, non è possibile in alcun modo intervenire/influenzare la gestione societaria, in merito a possibili risparmi o economie da mettere in atto. Resta pertanto indispensabile il mantenimento della partecipazione, rilevando come non sia possibile agire nel senso dei risparmi previsti dalla legge, per via della minima quota societaria posseduta (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Concludiamo l'analisi con la scheda riepilogativa della Società contenente alcuni dati finanziari:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
142.412,00	430.829,00	208.798,00

5. Hera Spa

Il comune è proprietario di 2.047 azioni di Hera Spa pari allo 0,0002% del capitale sociale.

La proprietà delle azioni Hera Spa deriva dalla originaria proprietà di una quota della società Ami Spa di Imola.

La Società Hera spa nasce il 1 novembre 2002 dalla fusione di 12 multiutility operanti in aree confinanti del Nord Italia. Sono soci di Hera 139 Comuni dislocati da Bologna fino al mare. Le società operative confluite in Hera sono: AMF (Faenza), Ami (Imola), Amia (Rimini), Amir (Rimini), Area (Ravenna), ASC (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna), Sis (S.Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), TeAm (Lugo) e Unica (Forlì -Cesena).

La legge n.152 del 3 Aprile 2006, all'art. 198 comma 1, recita: "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati". Al comma 2 viene stabilito che "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati". Inoltre, all'articolo 200 comma 1 della medesima legge, viene ribadito che "La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199". Infine la legge regionale 23/11/2011 n. 23 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2012 l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione Emilia-Romagna.

Appare quindi obbligatoria la scelta per il Comune, rientrando nella propria *mission* istituzionale, nonché per obbligo di legge di mantenere la quota posseduta nella società.

I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La quota di capitale di Hera Spa in punto di diritto è una "*partecipazione societaria*", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in Hera Spa del Comune esulano dal presente.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Il Responsabile Finanziario





Il Sindaco



